

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA
Regione Abruzzo

AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER INCANTO, EX ART. 63 R.D. 23 MAGGIO 1924, N. 827, AL FINE DI ADDIVENIRE ALLA CESSIONE DELLA TITOLARITA' DELLA FARMACIA COMUNALE E DELLA CONNESSA AZIENDA COMMERCIALE, COME CONSENTITO DALL'ARTICOLO 12, PRIMO E PENULTIMO CAPOVERSO, DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 475, MODIFICATO DALL'ART. 8 DEL D.L.GS. 8 AGOSTO 1991, N. 258

In attuazione della:

1. deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 26 aprile 2018, con la quale si autorizzava l'avvio del procedimento, nell'ambito di una più ampia razionalizzazione dell'intero assetto delle partecipazioni possedute in società pubbliche;

SI RENDE NOTO

che il giorno **12 luglio 2018 (giovedì)**, alle ore **10.00**, avrà luogo, nella sala consiliare, presso il palazzo municipale, in Città Sant'Angelo, alla piazza IV Novembre, n. 1, un'asta pubblica per la cessione della titolarità della farmacia comunale e della connessa azienda commerciale, attualmente gestita dalla società F.C.CSA s.r.l., società in house, partecipata al 100% dal Comune di Città Sant'Angelo.

Articolo 1 - OGGETTO E METODO DI VENDITA -

Il Comune detiene, in virtù della determinazione di conferimento DG8/116 del 13 novembre 2007 adottata dalla direzione regionale competente, la titolarità della farmacia comunale, attualmente ubicata in contrada Madonna della Pace, n. 57, e intende cederla al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio. I mobili, gli arredi, i macchinari e le attrezzature esistenti all'interno della farmacia, così come risultano da inventario, che si allega, verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento della definitiva consegna della farmacia. L'asta è regolata dalla procedura prevista dagli articoli 73, lett. c), 76 e 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", vale a dire con offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base di gara, con esclusione delle offerte pari o inferiori alla base di gara e con aggiudicazione a favore del concorrente che abbia offerto il prezzo maggiore a partire dall'importo a base d'asta (ammissione delle sole offerte in aumento). Qualora l'asta vada deserta, si procederà a trattativa privata ai sensi dell'articolo 41 comma 1 del R.D. 827/1924.

Articolo 2 - REQUISITI SOGGETTIVI -

La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, alla quale si fa espresso rinvio (es. articolo 7 della Legge 8 novembre 1991 n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico", così come recentemente modificato dall'articolo 1, comma 157, della Legge 4 agosto 2017, n. 124): si tratta dii farmacisti iscritti all'albo forniti di idoneità, di società di persone (cui possono partecipare anche soggetti non farmacisti), di società di capitali (nelle quali è consentita la presenza di soci non farmacisti o di società di capitali o di persone) e le società cooperative a responsabilità limitata. La direzione della farmacia gestita in società deve essere affidata a un farmacista che abbia l'idoneità, ma non è più indispensabile che il direttore sia anche socio. Ogni società potrà essere titolare, direttamente o indirettamente, di un numero di farmacie che, nell'ambito di una regione, non deve superare il 20% del totale degli

esercizi esistenti (articolo 1, comma 158, della Legge 4 agosto 2017, n. 124).

Articolo 3 - IMPORTO A BASE D'ASTA -

Per la cessione della titolarità del diritto di esercizio della farmacia, l'importo a base d'asta è di € **1.420.000,00** = (un milione quattrocento venti mila/00), esente da IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. b) D.P.R. 633/72, importo che risulta dalla perizia redatta dal dott. Vincenzo Fidanza, in data 28/05/2018, che si allega. All'importo risultante dalla gara, devono essere aggiunte le somme costituenti il valore dei mobili, delle attrezzature, degli arredi, dei macchinari e delle giacenze di magazzino, così come risultano dall'inventario e riportate nelle successive lettere a) e b). Unitamente alla titolarità del diritto di esercizio della farmacia, quindi, formano oggetto di cessione:

- a) i mobili, le attrezzature, gli arredi e i macchinari il cui valore stimato è pari ad € **70.000,00** (settantamila/00), oltre IVA: i mobili, gli arredi, le attrezzature e i macchinari esistenti all'interno della farmacia saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna del complesso Farmacia. Tale importo, a prezzo predeterminato non soggetto a rialzo, dovrà essere versato, in favore del Comune, con la stipula del contratto di cessione del complesso Farmacia.
- b) le giacenze di magazzino esistenti presso la farmacia, il cui valore riferito al 07/01/2018 è pari ad € **188.476,00** (centoottantottomilaquattrocentosettantasei/00), oltre IVA: le giacenze di magazzino saranno costituite da tutti i farmaci, con la sola esclusione di quelli scaduti, risultanti da apposito verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore della Farmacia o suo delegato farmacista e l'aggiudicatario. La valorizzazione definitiva verrà effettuata secondo il criterio del costo di acquisto, al netto dell'I.V.A. ed al valore così determinato sarà applicata l'I.V.A. in misura di legge. Il relativo importo dovrà essere corrisposto direttamente in favore dell'attuale gestore (F.C. CSA s.r.l.), in occasione della stipula del contratto di cessione del complesso Farmacia. Il concorrente risultante aggiudicatario, quindi, verrà immediatamente convocato per la redazione di tale verbale e contestuale valorizzazione delle giacenze in una data quanto più prossima alla stipulazione del contratto di trasferimento dei beni oggetto del bando. Tutti i farmaci, quindi, con la sola esclusione di quelli scaduti, in rimanenza alla data del trasferimento del complesso, dovranno essere valorizzati e trasferiti all'aggiudicatario.
- c) il contratto di locazione dei locali di Via Madonna della Pace, n. 57, in Città Sant'Angelo, di proprietà di soggetti privati, con scadenza al 31/07/2019, della superficie complessiva di mq. 150 circa, al piano terra, con uso non esclusivo dell'antistante piazzale adibito a parcheggio per la clientela, in catasto al foglio 14, particelle 458, sub 3, cat. C1, e 458, sub 4, cat. C1. Il canone affitto è di € 20.448,00 annui (ventimilaquattrocentoquarantotto/00), da pagarsi in rate mensili anticipate di € 1.700,04 (millesettecento/0quattro) ciascuna, per il tramite di bonifico bancario, entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT, secondo quanto previsto dall'art. 32 della Legge 392/1978. Detto contratto sarà ceduto all'aggiudicatario, unitamente alla titolarità della farmacia, ai sensi dell'articolo 36 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 "Disciplina delle locazioni degli immobili urbani". Al fine di evitare che il locatore possa chiamare la FC. CSA s.r.l. a rispondere in via sussidiaria di eventuali inadempimenti imputabili al conduttore/cessionario, l'aggiudicatario dovrà costituire a favore del proprietario dell'immobile, prima della consegna della farmacia, una cauzione di € 2.000,00 (duemila/00), con scadenza al termine del contratto di locazione (31/07/2019), a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di corresponsione del canone di locazione. Detta cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss. mm. ii. "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia, oppure mediante

deposito bancario vincolato. La fideiussione dovrà contenere l'esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del creditore.

Non costituiscono oggetto della cessione i contratti attivi e passivi, le poste patrimoniali relative a debiti e crediti aziendali di qualsivoglia natura ivi compreso il debito nei confronti del personale dipendente della FC. CSA s.r.l. per il trattamento di fine rapporto di lavoro.

L'aggiudicatario acquirente è tenuto, altresì, a corrispondere, al Comune, il rimborso delle spese sostenute per l'attività espletata nella predisposizione della procedura di alienazione in oggetto, pari ad € **2.440,00**, somma che dovrà essere versata in occasione della stipula del contratto di cessione.

Nella predetta somma non sono conteggiati le spese, gli onorari e gli oneri fiscali correlati alla stipulazione del contratto, anch'essi a carico del cessionario.

Complessivamente, quindi, i costi a carico del vincitore della gara sono di seguito riassunti:

- 1) il corrispettivo per la cessione della titolarità dell'esercizio della farmacia (importo al momento non determinato perché dipendente dall'esito della gara), derivante dalla migliore offerta economica al rialzo su una base d'asta pari ad € **1.420.000,00** (da versare direttamente in favore dell'ente);
- 2) il corrispettivo per la cessione di mobili, attrezzature, arredi e macchinari il cui valore stimato è pari a € **70.000,00** (da versare direttamente in favore dell'ente);
- 3) il corrispettivo per la cessione delle giacenze di magazzino (importo riferito al 31/12/2017 pari a € **188.476,00**), quantificabile definitivamente solo all'esito dal verbale da redigersi in contraddittorio tra il direttore di farmacia o suo delegato e l'aggiudicatario (da versare direttamente in favore dell'attuale gestore F.C.CSA s.r.l.);
- 4) il rimborso delle spese di procedura, quantificate in € **2.440,00** (da versare direttamente in favore dell'ente);
- 5) le spese, gli onorari e gli oneri fiscali correlati alla stipulazione del contratto, al momento non quantificabili, in quanto dipendenti dall'esito della gara.

Articolo 4 - MODALITA' E TEMPI PER LA STIPULA DELL'ATTO DI CESSIONE, NONCHE' PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE E DEGLI ALTRI ONERI E CORRISPETTIVI
--

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, il Comune inviterà l'aggiudicatario ad indicare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della missiva, il nome del notaio presso il quale intenda effettuare la stipulazione del contratto di cessione, da individuarsi, preferibilmente, all'interno della Provincia di Pescara, o, in subordine, all'interno del territorio regionale.

L'atto di compravendita, dopo gli adempimenti previsti, dovrà essere formalizzato, nelle forme dell'atto pubblico, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva in capo all'aggiudicatario originario oppure in favore del prelazionante (in caso di esercizio di tale diritto da parte dei dipendenti in servizio presso la farmacia).

Qualora per la stipula del contratto si dovesse rendere necessario un termine maggiore, per gli adempimenti posti a carico del Comune o per obiettive esigenze, potrà essere fissato un termine diverso, previo consenso del Comune e nel rispetto dell'esigenza dell'ente di incassare tutto quanto specificamente elencato all'articolo 3, entro il 31 dicembre 2018.

Il prezzo di aggiudicazione, unitamente alle altre somme dovute a qualunque titolo in dipendenza della presente procedura, dovrà essere versato dal concorrente aggiudicatario entro la data fissata per la stipulazione del contratto.

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, imposte, diritti, commissioni, etc. saranno integralmente a carico dell'aggiudicatario stesso, come previsto dall'art. 62 del R.D. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni.

Le modalità di versamento della somma verranno all'uopo indicate, con specifica comunicazione. In mancanza del versamento del prezzo nei termini anzidetti, per fatti imputabili all'aggiudicatario,

questo Ente si riserva la possibilità di procedere alla revoca dell'aggiudicazione/dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione, restando salvo comunque l'eventuale risarcimento del maggior danno e la conseguente nuova aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria.

Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione, per ragioni di pubblico interesse o per obiettive esigenze, di apportare modifiche ai termini per il versamento del prezzo.

Articolo 4 bis - PERSONALE

Attualmente sono in servizio, presso la farmacia comunale, n. 5 risorse umane, come meglio di seguito specificato:

- 1) n. 1 farmacista direttore, con rapporto di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) e indeterminato, livello di inquadramento 1°S, in base al contratto ASSOFARM;
- 2) n. 1 farmacista collaboratore, con rapporto di lavoro inizialmente full-time, poi trasformato a tempo parziale, su richiesta, fino al 30/06/2018 (24 ore settimanali), durata a tempo indeterminato, livello di inquadramento 1°, in base al contratto ASSOFARM;
- 3) n. 1 farmacista collaboratore, con rapporto di lavoro inizialmente a tempo pieno, poi trasformato a tempo parziale, su richiesta, fino al 28 febbraio 2021 (28 ore settimanali), durata a tempo indeterminato, livello di inquadramento 1°, in base al contratto ASSOFARM;
- 4) n. 1 farmacista collaboratore, con rapporto di lavoro fin dall'inizio a tempo parziale (ore 38 ore settimanali) e indeterminato, livello di inquadramento 1°, in base al contratto ASSOFARM;
- 5) n. 1 farmacista collaboratore, con rapporto di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) e indeterminato, livello di inquadramento 1°, in base al contratto ASSOFARM.

Per la disciplina dei rapporti di lavoro, successivamente alla vendita, troveranno applicazione l'articolo 31 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività) e l'art. 2112 del codice civile (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda). In base all'art. 2112 del codice civile, *"il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano"* ...omissis *"Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario"* Omissis *"Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti"*.

Conseguentemente:

- a) il rapporto di lavoro continuerà con il cessionario ed il lavoratore conserverà tutti i diritti che ne derivano;
- b) non è previsto che il lavoratore ceduto presti il consenso al trasferimento del suo rapporto di lavoro, non applicandosi l'articolo 1406 del codice civile (Cassazione Civile, Sez. Lav. Sent. n. 11908 del 6-8-2003);
- c) non è assicurato il passaggio alle dipendenze dell'impresa cessionaria di tutti i lavoratori già addetti al ramo ceduto (Cassazione Civile, Sez. Lav. Sent. n. 11422 del 30-08-2000);
- d) non è garantita l'omogeneità dei trattamenti retributivi e normativi all'interno del complesso aziendale risultante dal trasferimento (Cassazione Civile, Sez. Lav. Sent. n. 19681 del 23-12-2003);
- e) la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria, anche se contenga condizioni peggiorative per i lavoratori rispetto alla prima (Cassazione, Sent. 4 febbraio 2008, n. 2609).

Non è pertanto previsto, analogamente a quanto afferma l'art. 50 del codice dei contratti in caso di successione negli appalti, l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali precedenti (TAR Toscana, sezione III, 13 febbraio 2017, n. 231 – TAR Calabria, n. 209/2017 – TAR Lazio, 1969/2016, sentenza del TAR Lombardia, Milano, sezione IV, 22 marzo 2018, n. 936). La promozione della stabilità occupazionale si esplica nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione, compatibilmente con la gestione efficiente dei servizi ed in armonia con la libera organizzazione del subentrante (art. 3, comma 2, L.R. n. 27 del 21 aprile 2017).

Nel senso della promozione della stabilità occupazionale e non anche del mantenimento dei livelli occupazionali precedenti anche Consiglio di Stato, sezione V, 15 giugno 2009, n. 390 e, di recente, Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 2390 del 19 aprile 2018.

Articolo 5 - PROCEDURA DI GARA -

La procedura si svolgerà con asta pubblica, applicando il metodo delle offerte segrete al rialzo rispetto al prezzo a base d'asta, ai sensi dell'articolo 73 lett. c) del R.D. 827/1924: l'aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo maggiore, in aumento sull'importo a base d'asta. Qualora il miglior prezzo sia stato presentato da più concorrenti, si procederà nel modo seguente:

- se presente alle operazioni di gara uno solo degli offerenti alla pari, lo stesso è ammesso a presentare offerta migliorativa in busta chiusa e l'aggiudicazione interverrà a favore di quest'ultimo;
- se presenti alle operazioni di gara due o più offerenti alla pari, si procederà a richiedere ad essi offerta migliorativa in busta chiusa e l'aggiudicazione avverrà a favore del miglior prezzo offerto. In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte;
- se nessuno dei migliori offerenti sia presente alle operazioni di gara ovvero se nessuno di quelli presenti intenda migliorare l'offerta, si procederà mediante estrazione a sorte.

Le offerte migliorative potranno essere presentate solo da coloro che siano muniti dei poteri idonei a impegnare il concorrente. Si precisa che la partecipazione alle operazioni di gara costituisce onere per il concorrente e, pertanto, anche qualora non tutti i concorrenti che abbiano presentato identica offerta siano presenti alle operazioni, si procederà comunque con i presenti al tentativo di miglioramento di cui sopra. L'aggiudicazione provvisoria potrà avvenire anche in presenza di un'unica offerta valida purché ritenuta idonea e conveniente. L'aggiudicazione definitiva a favore del miglior offerente è condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei dipendenti aventi diritto come disciplinato al punto 10 del presente avviso d'asta.

Articolo 6 - DOCUMENTAZIONE DI GARA -

Il presente avviso d'asta, corredato dei relativi allegati, è disponibile sul sito internet del Comune di Città Sant'Angelo, all'indirizzo www.comune.cittasantangelo.pe.it.

Qualsiasi tipo di informazione e/o chiarimento in merito al presente avviso d'asta, al fine di ottenere la risposta da parte di questo Comune, dovrà essere inviata via PEC e dovrà pervenire almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la ricezione delle offerte.

Al presente avviso d'asta, quali sue parti integranti e sostanziali, sono allegati i seguenti documenti:

- deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 26 aprile 2018, di autorizzazione all'avvio del procedimento;
- relazione di stima definitiva (indicativa anche dei mobili, arredi, macchinari e attrezzature);
- inventario delle giacenze di magazzino al 7 gennaio 2018;
- fac-simile di istanza per l'ammissione alla gara delle persone fisiche;
- fac-simile di istanza per l'ammissione alla gara di persone fisiche che fanno offerta congiunta;
- fac-simile di dichiarazione integrativa per due o più farmacisti che fanno offerta congiunta;
- fac-simile di istanza per l'ammissione alla gara delle persone giuridiche;
- fac-simile di dichiarazione d'impegno ex art. 8.2;
- fac-simile di offerta economica, ex art. 9.3.
- deliberazione di Giunta regionale n. 474 del 17 maggio 2005 di revisione della pianta organica e di istituzione della sede farmaceutica n. 3;
- atto tecnico di delimitazione delle circoscrizioni di pertinenza delle sedi farmaceutiche n. 1,2 e 3;
- atto tecnico di delimitazione della circoscrizione di pertinenza della sede farmaceutica, n.4;

- deliberazione di giunta comunale n. 68 del 19 aprile 2012, con la quale si procedeva alla zonizzazione della sede farmaceutica, n. 4.

Articolo 7 - PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEI CONCORRENTI -

La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, così come previsto dal precedente articolo 2. In applicazione degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. se, a seguito dei controlli di cui all'articolo 71, dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, si procederà a disporre la decadenza dall'aggiudicazione, nonché a sporgere denuncia alle competenti autorità per l'applicazione delle misure penali previste per il/i dichiarante/i il falso.

7.1 In caso di concorrente persona fisica.

Il concorrente deve presentare:

1) Istanza di ammissione alla gara in bollo, redatta secondo lo schema di cui al modello allegato al presente avviso d'asta, sottoscritta dall'interessato, che deve indicare gli estremi di identificazione dell'offerente, compreso codice fiscale, domicilio per recapiti e qualunque riferimento ritenuto utile per le comunicazioni da parte del Comune. L'istanza, contenente le dichiarazioni ex articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritta dall'interessato che, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2012 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, deve attestare:

- a) l'iscrizione all'Albo professionale Farmacisti con indicazione dell'Ordine Provinciale e del numero di iscrizione (a pena di esclusione);
- b) che a proprio carico non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, l'inesistenza di cause ostative di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", di non essere interdetto, inabilitato o fallito, e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati e che i predetti stati non si sono verificati nel quinquennio precedente (a pena di esclusione);
- c) il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 12 della L. 475/1968 ed in particolare (a pena di esclusione):
 - i) il conseguimento della titolarità di farmacia o della relativa idoneità in un precedente concorso;
 - ii) lo svolgimento, per almeno due anni, di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente;
- d) di non aver ceduto altre farmacie oppure di trovarsi in una delle fattispecie previste dall'articolo 12 della L. 475/1968 e ss. mm. e ii. ai fini dell'acquisizione di nuova farmacia (a pena di esclusione);
- e) di avere preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le clausole dell'avviso d'asta (a pena di esclusione);
- f) di aver preso visione e conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze atte ad influire sulla presentazione dell'offerta, anche con riferimento ai mobili, arredi, macchine, attrezzature e giacenze di magazzino oggetto di cessione (a pena di esclusione);
- g) che sussistono in capo all'offerente tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per l'assunzione della titolarità e della gestione della farmacia (a pena di esclusione);
- h) che non sussistono le incompatibilità previste dall'articolo 13, comma 1, della L. 475/1968 e ss. mm. e ii. (divieto di ricoprire posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato, compresi

- quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propaganda di prodotti medicinali), a pena di esclusione;
- i) il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax cui potranno essere inviate le comunicazioni inerenti la procedura d'asta, autorizzando espressamente il Comune ad utilizzare il fax o la posta elettronica certificata per effettuare qualsiasi comunicazione con totale esonero di responsabilità del Comune qualora per qualsiasi ragione non dovesse venire a conoscenza delle comunicazioni inviate a tali recapiti;
- 2) Copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione di cui al punto 1, (a pena di esclusione dalla gara).

7.2 In caso di offerta congiunta da parte di due o più farmacisti

I concorrenti devono presentare:

- 1) L'istanza di ammissione alla gara di cui al precedente punto 7.1 attestante i requisiti di tutti i partecipanti, debitamente integrata, a pena di esclusione, da ulteriore documento, cioè da apposita dichiarazione d'impegno a costituirsi in società prima della sottoscrizione del contratto di cessione della farmacia, nell'ipotesi in cui si sia proceduto all'aggiudicazione nei confronti dell'offerta da loro presentata.
- 2) Copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di identità di tutti i sottoscrittori della dichiarazione di cui al punto 1 (a pena di esclusione dalla gara).

7.3 In caso di concorrente Società di cui all'articolo 7, comma 1 della L. 362/1991 e ss. mm. e ii.

- 1) Istanza di ammissione alla gara in bollo, redatta secondo lo schema di cui al modello Allegato al presente avviso d'asta pubblica, sottoscritta dal legale rappresentate, indicante gli estremi di identificazione dell'offerente, compresi partita IVA e codice fiscale, domicilio per recapiti e qualunque riferimento ritenuto utile per le comunicazioni da parte del Comune, e contenente dichiarazione ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., sottoscritta dall'interessato con la quale, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella dichiarazione, sotto la propria responsabilità, attesti:
 - a) la sua qualità di legale rappresentante della Società e che lo stesso è abilitato ad impegnarsi per essa (a pena di esclusione);
 - b) l'iscrizione della Società nel registro delle imprese con indicazione del registro, del numero e della data di iscrizione e della sede della Società (a pena di esclusione);
 - c) che a carico della Società non sussiste stato di fallimento, procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione volontaria o coatta e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara (a pena di esclusione);
 - d) l'indicazione della data di costituzione della Società, la sua forma giuridica e l'oggetto sociale (a pena di esclusione);
 - e) composizione societaria con indicazione delle cariche sociali, dei nomi e dei dati anagrafici di tutti i soci (a pena di esclusione);
 - f) iscrizione, se esistente, di ciascuno dei soci all'albo professionale dei farmacisti con indicazione dell'ordine provinciale e del numero di iscrizione (a pena di esclusione);
 - g) il possesso, se esistente, da parte dei soci del requisito all'idoneità previsto dall'articolo 12 della L. 475/1968 e ss. mm. e ii. con indicazione specifica del requisito posseduto (a pena di esclusione);
 - h) che, in caso di aggiudicazione, non verrebbe ad essere violato dalla società il limite di cui all'articolo 1, comma 158, della L. 4 agosto 2017, n. 127 (ogni società potrà essere titolare, direttamente o indirettamente, di un numero di farmacie che, nell'ambito di una regione, non deve superare il 20% del totale degli esercizi esistenti);
 - i) che, per coloro che partecipano alla società, non sussistono le incompatibilità (es. produttore e informatore scientifico di farmaco, medico, titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, titolare di qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato) previste dall'articolo 8, comma 1, della L. 362/1991, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 160, lettera a) della Legge 4 agosto 2017, n.

124, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 275 in data 8/24 luglio 2003, (a pena di esclusione);

- j) che a carico dell/i legale/i rappresentante/i, degli amministratori muniti di rappresentanza e di tutti i soci non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione (a pena di esclusione),
- k) l'inesistenza a loro carico di cause ostantive di cui all'articolo 67 del D. L.gs. 159/2011, che gli stessi e la società non sono interdetti, inabilitati o falliti, che non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati e che i predetti stati non si siano verificati nel quinquennio precedente (a pena di esclusione);
- k) che a carico della società non sono state emesse sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300";
- l) di avere preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le clausole dell'avviso d'asta (a pena di esclusione);
- m) di aver preso visione e conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze atte ad influire sulla presentazione dell'offerta, anche con riferimento ai mobili, arredi ed attrezzature e giacenze di magazzino oggetto di cessione (a pena di esclusione);
- n) che sussistono in capo all'offerente tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per l'assunzione della titolarità e della gestione della farmacia (a pena di esclusione).

2) Copia fotostatica, ancorché non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione di cui al punto 1, (a pena di esclusione dalla gara).

Articolo 8 - GARANZIE E ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

Oltre alla documentazione di cui al precedente punto 7, i concorrenti, per partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione:

1) presentare polizza e quietanza comprovanti l'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale di importo pari al 10% del prezzo base d'asta e precisamente di € **142.000,00** = (cento quaranta due mila/00).

Detto deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante fideiussione bancaria od assicurativa, contenente la clausola della sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell'amministrazione comunale e senza beneficio delle preventiva escussione del debitore principale, rilasciata da primarie Aziende di Credito o Assicurative con scadenza non inferiore a 180 giorni e comunque contenente la clausola di validità ed efficacia della garanzia fino ad espressa liberatoria scritta del Comune. In caso di costituzione del deposito cauzionale mediante fideiussione assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La cauzione è prestata a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario; ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 60 giorni dall'aggiudicazione, tranne al soggetto che ha presentato la seconda migliore offerta al quale verrà restituita una volta definito il pieno trasferimento della farmacia.

2) presentare una dichiarazione sottoscritta dal concorrente (dal legale rappresentante, in caso di società) e redatta secondo lo schema (allegato), nel quale lo stesso dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a:

- a) corrispondere al Comune tutto quanto previsto nel precedente art. 3;
- b) sottoscrivere il contratto di vendita della farmacia, la cui stipula avverrà mediante rogito notarile, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
- c) mantenere l'attività nella circoscrizione prevista dalla pianta organica;
- d) sottoscrivere l'impegno a subentrare nel contratto di locazione commerciale stipulato con i proprietari del locale sito in Città Sant'Angelo, Via Madonna della Pace, n. 57, con le modalità previste dall'art. 3, lettera c).

Alla dichiarazione andrà allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Articolo 9 - PRESENTAZIONE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA -

9.1 Presentazione delle domande di partecipazione all'asta

I concorrenti dovranno inviare un plico chiuso contenente due buste, di cui si dirà successivamente, a pena di esclusione dall'asta. I plichi dovranno essere chiusi e sigillati in maniera da garantire l'integrità e la segretezza di quanto contenuto, pena l'esclusione, nonché siglati sui lembi di chiusura e recanti l'intestazione del mittente con la dicitura "non aprire contiene offerta per l'acquisto della farmacia comunale ". Il plico contenente le due buste, opportunamente confezionato come sopra, dovrà, a pena di esclusione, pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 9 luglio 2018 (lunedì)**, al Comune di Città Sant'Angelo – ufficio Protocollo – Piazza IV Novembre, n. 1 – 65013 Città Sant'Angelo (PE), a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, oppure a mezzo di corriere o agenzia autorizzata ovvero con consegna a mano all'Ufficio Protocollo. Costituisce motivo di esclusione il mancato rispetto del termine di consegna. Il tempestivo inoltro rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del singolo concorrente; ove per qualsiasi ragione il plico non giungesse a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà aperto ed esaminato. Non saranno ammesse offerte di importo inferiore alla base d'asta. La documentazione di cui ai precedenti articoli deve essere redatta in lingua italiana. Il plico chiuso e sigillato, presentato secondo le modalità sopra riportate, dovrà contenere due buste a loro volta chiuse in maniera da garantire l'integrità e la segretezza di quanto contenuto e siglate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

- a) una busta con la dicitura "BUSTA A: Documentazione amministrativa;
- b) una busta con la dicitura "BUSTA B: Offerta economica.

9.2 BUSTA "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa -", devono essere contenuti, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

- 1) istanza di partecipazione alla gara, in competente bollo da € 16,00, redatta secondo lo schema dei modelli allegati al presente avviso d'asta pubblica, sottoscritta dal concorrente (dal legale rappresentante in caso di società). All'istanza di partecipazione suddetta deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme;
- 2) cauzione provvisoria nella misura indicata al punto 8 del presente avviso d'asta e costituita con una delle modalità previste dal medesimo punto 8;
- 3) dichiarazione sottoscritta dal concorrente (dal legale rappresentante, in caso di società) prevista dal punto 8 paragrafo 2); alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tale caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme.

9.3 BUSTA "B- Offerta economica"

Nella busta "B- Offerta economica" -, deve essere contenuto, a pena di esclusione, quanto segue:

- 1) offerta in bollo da € 16,00, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso d'asta pubblica, sottoscritta con firma per esteso e leggibile del concorrente (legale rappresentante, in caso di società) o suo procuratore, contenente l'indicazione in cifre e lettere dell'importo unico in aumento sull'importo complessivo a base d'asta. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore, va allegata la relativa procura in originale o copia conforme. L'offerta non dovrà recare

abrasioni o correzioni di sorta. Sono nulle le offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato. Sono ammesse le sole offerte in aumento. In caso di discordanza tra l'indicazione dell'importo offerto espresso in lettere e quello espresso in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 72 del R.D 827/1924. A pena di esclusione, nella busta contenente l'offerta non dovranno essere inseriti altri documenti.

Si provvederà all'apertura dei plichi pervenuti nel termine sopra indicato, in seduta pubblica che si terrà **alle ore 10.00 del giorno 12 luglio 2018 (giovedì)**, presso la sala consiliare del Comune di Città Sant'Angelo, in Piazza IV Novembre, n. 1 (all'interno del palazzo municipale).

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'alienazione per comprovate sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute cause ostative, senza che i partecipanti alla gara abbiano a pretendere alcunché, a titolo di indennizzo, risarcimento, ristoro o altro emolumento economico compensativo. Ogni variazione, rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, compreso il giorno fissato per l'espletamento della stessa, nonché eventuali precisazioni o chiarimenti, verranno pubblicati sul sito internet del Comune. Chiunque può assistere alla procedura di apertura delle buste, ma soltanto il titolare e/o legale rappresentante dei soggetti concorrenti, o persona munita di specifica procura dai predetti, ha diritto di parola e di chiedere che siano verbalizzate le proprie osservazioni; i predetti dovranno presentarsi alle operazioni di gara muniti di un documento di identità in corso di validità. L'autorità di gara, dato atto delle offerte pervenute, procede ad aprire la busta "A - documentazione amministrativa" per poi verificare, fatti salvi i successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, la correttezza e completezza del contenuto, nonché l'inesistenza di cause di esclusione dalla gara. Successivamente, l'autorità di gara procede ad aprire la busta "B - offerta economica"- dei concorrenti ammessi nella prima fase, dando lettura, a voce alta, del prezzo offerto e ricordando che l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il maggior prezzo sull'importo a base d'asta. Saranno escluse le offerte formulate pari o in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta. Quindi l'autorità di gara procederà alla formazione della graduatoria finale. L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente per l'Amministrazione. In caso di offerte uguali, l'aggiudicazione sarà effettuata mediante offerte segrete in aumento, seduta stante, secondo le modalità previste al precedente punto 5. L'offerta sarà vincolante per il concorrente per il periodo di 180 giorni, decorsi i quali lo stesso potrà svincolarsi dalla medesima. È fatto divieto di cedere l'aggiudicazione a qualsiasi titolo.

Articolo 10 - DIRITTO DI PRELAZIONE -

Come previsto dall'articolo 12, comma 2, della L. 362/1991 e ss. mm. e ii., il trasferimento della titolarità della farmacia, all'aggiudicatario provvisorio, sarà subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei dipendenti farmacisti della società FC. CSA s.r.l., attualmente in servizio ed in possesso dei requisiti di legge. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'aggiudicazione provvisoria, verrà avviato il procedimento per la notifica dell'offerta in prelazione agli aventi diritto, al prezzo di aggiudicazione. L'esercizio del diritto di prelazione, da parte dei dipendenti farmacisti, è fissato entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla data di notificazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, e fatta salva la possibilità di un'anticipata, espressa ed irrevocabile rinuncia da parte degli stessi. L'aggiudicatario provvisorio decade dall'aggiudicazione nel caso in cui gli aventi diritto esercitino il diritto di prelazione, entro il termine sopra indicato. La dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla cauzione di cui al punto 8 paragrafo 1) e dalla dichiarazione di cui al punto 8 paragrafo 2). Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato alle stesse condizioni applicabili all'aggiudicatario in virtù del presente bando. Il diritto di prelazione da parte dei farmacisti dipendenti della società FC. CSA s.r.l. può essere esercitato congiuntamente, mediante dichiarazione in tal senso sottoscritta dagli stessi e con l'indicazione di volersi costituire in società tra di loro, o singolarmente, cioè ciascuno per proprio conto ed interesse. Si procederà alla valutazione dei titoli presentati (che dovranno essere dichiarati in sede di esercizio del diritto di prelazione), sulla base dei criteri e dei punteggi previsti dagli articoli 5 e 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo

1994, n. 298 "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, al fine di predisporre una graduatoria dei dipendenti aventi il diritto di prelazione. Si procederà, quindi, all'aggiudicazione al miglior classificato di tale graduatoria.

In caso di parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio.

I titoli suddetti, che possono essere oggetto di autocertificazione all'atto della presentazione della dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione, dovranno invece essere provati, successivamente, mediante consegna dei certificati/attestati rilasciati in originale o copia conforme delle autorità competenti, in particolare entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, in sede di sottoscrizione del contratto di cessione. Il mancato, irregolare o negativo esercizio della prelazione nei termini suddetti comporta la decadenza dal diritto e la conferma dell'aggiudicazione al miglior offerente risultante dagli atti di gara.

A seguito dell'espletamento positivo della procedura relativa al diritto di prelazione di cui sopra, l'Amministrazione provvederà all'aggiudicazione definitiva della farmacia al prelatore. La restituzione del deposito cauzionale al soggetto aggiudicatario provvisorio, che non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune, verrà effettuata al momento della stipulazione del contratto di vendita. La partecipazione dei dipendenti titolari del diritto di prelazione alla procedura di gara non comporta in nessun caso decadenza dall'esercizio del diritto di prelazione di cui al presente paragrafo. Nel caso in cui risulti aggiudicatario provvisorio un dipendente di FC. CSA. S.r.l., il diritto di prelazione si applicherà con le stesse modalità sopra indicate e il Comune procederà alla notifica dell'offerta in prelazione agli aventi diritto.

Articolo 11 - ULTERIORI OBBLIGHI E SOTTOPOSIZIONE A RICONOSCIMENTO -

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto di vendita della farmacia, facendosi carico di onorari, diritti e spese, oneri fiscali ed ogni altro onere diretto o indiretto conseguente alla stipula che avverrà a rogito notarile entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario dovrà produrre al Comune, entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, la documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento del prezzo offerto in sede di gara e di tutto quanto previsto all'articolo 3, con le modalità indicate dal precedente articolo 4 del presente avviso d'asta. In caso di carente o intempestiva o irregolare presentazione della documentazione suddetta nonché di mancata stipulazione del rogito entro il termine di cui sopra - salvo che ciò non sia possibile per fatto non imputabile all'aggiudicatario - l'aggiudicazione verrà annullata/revocata o dichiarata decaduta e il deposito cauzionale verrà definitivamente incamerato dal Comune, salvo il risarcimento del maggior danno. Il deposito cauzionale, come garanzia dell'offerta, verrà svincolato al momento della stipulazione del contratto di vendita della farmacia e verrà incamerato dall'Amministrazione comunale in caso di mancato versamento del prezzo dovuto entro i termini prescritti, oppure in caso di rinuncia, verrà trattenuta dall'Amministrazione comunale a titolo di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, mentre il concorrente decadrà automaticamente dall'aggiudicazione. L'Amministrazione comunale provvederà alla stipulazione del contratto con il concorrente che segue in graduatoria, al prezzo da questi offerto in sede di gara, fatte salve le ulteriori prescrizioni del presente bando.

Il trasferimento della farmacia rimane in ogni caso subordinato alla condizione legale sospensiva del riconoscimento da parte delle autorità regionali sanitarie competenti, ai sensi dell'art. 12 della Legge 2 aprile 1968, n. 475. La relativa procedura è onere esclusivo a carico della parte acquirente, che dovrà attivarsi entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto di cessione. In caso di mancato riconoscimento, nessuna richiesta di danno potrà essere avanzata nei confronti del Comune.

Articolo 12 - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

In caso di successiva vendita o cessazione dell'attività da parte dell'acquirente, il Comune ha diritto di prelazione al riacquisto della titolarità della Farmacia oggetto del presente avviso d'asta, da esercitarsi nei modi e secondo le disposizioni normative vigenti.

Articolo 13 - OFFERTE PER CONTO DI UNA TERZA PERSONA CON RISERVA DI NOMINA -

Ai sensi dell'articolo 81 del R.D. n. 827/1924, possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato.

Dove l'aggiudicazione abbia luogo a favore di chi ha presentato l'offerta per persona da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto e l'offerente può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione provvisoria, ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere da quello dell'aggiudicazione provvisoria, nonostante che l'aggiudicazione resti subordinata all'approvazione dell'amministrazione. Se la persona dichiarata è presente al momento dell'aggiudicazione, la dichiarazione è da essa accettata, apponendo la sua firma sul verbale d'incanto. Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte dell'offerente non è fatta al momento dell'aggiudicazione, deve la persona dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la dichiarazione. Quando l'offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i requisiti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.

Articolo 14 - TRATTAMENTO DEI DATI -

Ai sensi degli artt.13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e della normativa nazionale, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, i dati che saranno raccolti e trattati riguardano i dati identificativi. Non sono previsti trattamenti di dati sensibili. I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di procedure precontrattuali (di gara), adottate anche su richiesta dello stesso. Il trattamento è peraltro necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, cancellazione o distruzione. In caso di comunicazione, i dati saranno trasmessi a: F.C. CSA s.r.l., ASL competente, Regione Abruzzo, altri concorrenti partecipanti alla gara per l'esercizio del diritto di difesa. Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività o di partecipare alla gara. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare verranno adottati sistemi di protezione (antivirus e firewall) e di sicurezza anche logistica. I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.

Si potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di richiedere maggiori informazioni sul trattamento dei propri dati;
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- di dare mandato ad un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei propri diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

L'esercizio dei diritti di riservatezza e di corretto trattamento dei dati potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche mediante email a:

Soggetto	Dati	Contatto tel.	email
Titolare	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO – Piazza IV Novembre, n. 1 – P.IVA 00063640684	085 9696221	comune.cittasantangelo@pec.it
Responsabile	ANTONINO D'ARCANGELO	085 9696214	darcangelo.a@comune.cittasantangelo.pe.it

Contatto web del titolare: www.comune.cittasantangelo.pe.it

Si potranno ottenere ulteriori informazioni, sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei diritti, nonché sulla disciplina normativa in materia, ai seguenti link:

Descrizione	Link
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)	https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
Garante italiano della protezione dei dati	http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

Articolo 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO –

Responsabile del procedimento è il Capo settore Affari Generali e Vice Segretario vicario (Antonino D'Arcangelo), tel. 085 9696214. Qualsiasi informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta:

- all'indirizzo: Comune di Città Sant'Angelo – Piazza IV Novembre, n. 1, 65013 Città Sant'Angelo (PE);
- al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.cittasantangelo@pec.it

Articolo 16 - FORME DI PUBBLICITÀ –

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Comune www.comune.cittasantangelo.pe.it (sezione dedicata ai servizi sociali) e inviato alle maggiori società di distribuzione del farmaco nonché alle più rappresentative associazioni di categoria (es. alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani e agli Ordini dei Farmacisti di Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila, alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia ed alle relative articolazioni provinciali di Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila, all'associazione di farmacie comunali Assofarm), al fine di assicurarne la massima pubblicità e divulgazione. L'estratto del presente avviso d'asta verrà pubblicato, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come previsto dall'articolo 66, terzo capoverso, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Articolo 17 - CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO –

Per qualunque contestazione relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente avviso o del contratto di compravendita, sarà competente il Foro di Pescara. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla vigente normativa ed in particolare alla L. 475/1968 e ss. mm. e ii., alla L. 362/1991 e ss. mm. e ii. e al R.D. 827/1924 e ss. mm. e ii. L'accesso agli atti, da parte degli interessati e dei controinteressati, è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate e quelle del presente avviso d'asta.

Articolo 18 – ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER I SOGGETTI INTERESSATI ALL'ACQUISTO

Le circoscrizioni di pertinenza delle sedi farmaceutiche n. 1 (farmacia privata presso il centro storico), 2 (farmacia privata in località Marina) e 3 (farmacia comunale poi allocata in località Madonna della Pace) venivano delimitate ex novo in sede di revisione della pianta organica, effettuata con deliberazione di Giunta regionale n. 474 del 17 maggio 2005 (che si allega in copia). L'individuazione delle circoscrizioni di pertinenza delle sedi farmaceutiche n. 1, 2, e 3 è rinvenibile dall'atto tecnico allegato al presente avviso d'asta. All'interno della circoscrizione di competenza della sede farmaceutica n. 3, in posizione più a valle (Via Leonardo Petruzzi in località Fonte Umato) rispetto all'attuale ubicazione della farmacia comunale (Via Madonna della Pace), è presente una clinica privata, dotata di ampio parcheggio nella zona antistante l'ingresso.

Successivamente, con deliberazione di giunta comunale n. 68 del 19 aprile 2012 (che si allega in copia), si procedeva alla zonizzazione della sede farmaceutica n. 4, rinvenibile più dettagliatamente dall'atto tecnico anch'esso allegato. Si tratta di zona a bassa densità abitativa, distante dalle altre farmacie già in esercizio. Al momento, tale sede non veniva avviata, né risultano tracce di un avvio previsto a breve.

I locali attualmente utilizzati per la gestione dell'attività di farmacia comunale potranno essere visionati previo appuntamento e nel rispetto degli orari di apertura dell'esercizio, inviando una richiesta all'indirizzo e-mail comune.cittasantangelo@pec.it, entro le ore 12:00 del decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Alla data del presente avviso, la deliberazione di Consiglio comunale di avvio del procedimento n. 22 del 26 aprile 2018) non subiva alcuna impugnazione dinanzi alle autorità giudiziarie competenti, né riceveva alcuna osservazione in ordine alla presenza di vizi di legittimità, pur essendo stata pubblicata all'albo pretorio on line e specificamente inviata ai farmacisti attualmente in servizio, alle organizzazioni sindacali e agli uffici competenti della Regione Abruzzo, con nota del 7 maggio 2017, prot. n. 11907/IV/18.

Il Comune di Città Sant'Angelo ha una popolazione di poco superiore ai 15.000 abitanti. In estate, si registra un significativo aumento in seguito alla presenza di turisti. Sul territorio, sono presenti grandi strutture di vendita (es. centro commerciale in Via Leonardo Petruzzi)

Città Sant'Angelo, li 7 giugno 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonino D'Arcangelo



COMUNE
CITTÀ SANT'ANGELO

Città d'Arte

Prot. n. 15574/IV/01 - data 07/06/2018

Ai soggetti in indirizzo

Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Via Palestro, n. 75 – 00185 ROMA posta@pec.fofi.it
Ordine farmacisti Pescara, Via Raiale, n. 118/A, 65128 PESCARA ordinefarmacistipe@pec.fofi.it
ordinefar.pe@tin.it
Ordine farmacisti Chieti, Via Spezioli, n. 16 – 66100 CHIETI ordinefarmacistich@pec.fofi.it
info@ordinefarmacistichieti.it
Ordine farmacisti Teramo, Via Cona, n. 108 – 64100 TERAMO ordinefarmacistite@pec.fofi.it
Ordine Farmacisti L'Aquila, Via XX settembre, n. 13 – 67100 L'AQUILA ordinefarmacistiaq@pec.fofi.it
ordinefaq@gmail.com
Federfarma, Via Emanuele Filiberto, n. 190 – 00185 ROMA box@federfarma.com
Federfarma Chieti, Via Spezioli, n. 16 - 66100 CHIETI info@federfarmachieti.com
Federfarma Pescara, Via Raiale, n. 118 – 65128 PESCARA fpescara@tin.it
Federfarma Teramo, Via Cona, n. 108 – 64100 TERAMO segreteria@federfarmateramo.it
Assofarm, Via Nazionale, n. 172 – 00184 ROMA assofarmsegreteria@assofarm.postecert.it
Alliance Healthcare Italia S.p.A., Via Moggia 75/A - 16033 Lavagna (GE) info@alliance-healthcare.it
Comifar S.p.A., Via Fratelli di Dio n. 2 – 20026 Novate Milanese (MI) general_procurement@comifar.it
Unifarma Distribuzione S.p.A., Via Nazario Sauro, 78 - 12045 Fossano (CN), unifarma@unifarma.it
Farmacie Comunali Riunite, Via Doberdò, n. 9, 42122 Reggio Emilia – fc_r_direzione@pec.it
Punto Pharma s.r.l., Via Albenga, n. 125, 10098 Rivoli (TO) – commerciale@puntofarma.it
S.A.F.A.R, Via Raiale n. 110, 65128 Pescara info@safar.it

OGGETTO: Avviso d'asta per la cessione della titolarità della farmacia comunale e della connessa azienda commerciale. **INFORMATIVA per massima divulgazione finalizzata alla ricerca di acquirenti.**

Si informa che, sul sito internet dell'ente, all'indirizzo www.comune.cittasantangelo.pe.it (sezione servizi sociali), è stato pubblicato L'AVVISO D'ASTA per la cessione della titolarità della farmacia comunale e della connessa azienda commerciale.

Si invia l'avviso d'asta (senza allegati, da acquisire mediante accesso sul sito di cui sopra).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to dott. Antonino D'Arcangelo

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93